

**Comune di Cellio con Breia**  
**Provincia di Vercelli**  
**UFFICIO APPALTI**  
**E OPERE PUBBLICHE**

| ATTO DI DETERMINAZIONE NR. 32 DEL 05/02/2021 |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO:                                     | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (CONDIZIONATA ALL'ESATTO ADEMPIMENTO DELL'OBLIGAZIONE ASSUNTA) SUPPORTO UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI - CIG: Z33308445E |

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO**

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 14 dell'11/03/2020 e successiva Determinazione n.45 dell'11/03/2020 di attuazione, per quel che qui più rileva, si provvedeva all'affidamento dell'incarico per la gestione dell'Ufficio Appalti e Lavori Pubblici, all'Arch. Giovanni Regis di Varallo, preso atto delle difficoltà rammostrate dal Responsabile Ufficio Tecnico alla simultanea gestione di entrambi gli Uffici;
- Che per sopravvenute necessità si doveva procedere allo scioglimento della Convenzione in essere con il Comune di Valduggia (capofila), Comune di Postua e Guardabosone nel primo Consiglio Comunale utile (indicativamente entro il corrente mese di giugno), in forza della quale il dipendente del Comune di Valduggia, Geom. Rasino prestava servizio anche presso il Comune di Cellio con Breia;
- Che si era reso necessario in pendenza di qualsivoglia altra decisione (nuova Convenzione e/o altra modalità), garantire la continuità del servizio e quindi, ai fini del rafforzamento dell'Ufficio acquisendo una collaborazione esterna con affidamento a professionista a supporto;
- Che con Determinazione n.84 del 10/06/2020 si conferiva quindi incarico per n.4 ore settimanali (sino al 31.12.2020) al Geom. Silvia Mognetti, già collaboratrice di altri Enti e quindi, esperta della gestione delle pratiche a livello comunale;
- Che successivamente purtroppo veniva a cessare anche (con decorrenza dal 01.02.2021) il rapporto in essere con l'Arch. Giovanni Regis;
- Che a oggi quindi, l'Ufficio Tecnico/Lavori Pubblici può contare solo sulla presenza del Responsabile del Servizio, Todaro Arch. Daniele (Sindaco);
- Che l'Ufficio in parola si trova tra l'altro, ulteriormente gravato di incombenze e attività (oltre a quelle ordinarie) derivanti dalla predisposizione del nuovo PRGC;
- Che quindi, al fine di garantire nell'immediato la continuità del servizio (anche di sportello con il pubblico), si è reso necessario provvedere senza indugio al prolungamento del rapporto in essere con il Geom. Silvia Mognetti senza soluzione di continuità dal 01.01.2021 al 31.05.2021, con potenziamento della presenza portandola da n.4 ore settimanali a n.8 ore settimanali;
- Che perveniva quindi, disponibilità formale in tal senso al costo di Euro 20,00 orarie come da preventivo in atti, stimando quindi, un costo complessivo sino al 31.05.2021 di Euro 3.200,00;
- Che quanto sopra viene assunto vista l'urgenza di evitare interruzioni del servizio e in pendenza di qualsivoglia altra diversa valutazione nel frattempo assunta;

**RITENUTO** di dover assicurare comunque l'espletamento di servizi ed adempimenti obbligatori assicurando l'effettuazione delle attività dell'Ufficio Tecnico;

**RILEVATO** che nell'ambito dell'Ente non è presente alcuna risorsa umana che possa effettuare la suddetta prestazione professionale;

**PRESO ATTO** dell'inesistenza, sotto il profilo quantitativo, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico e, quindi, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio all'interno dell'Ente e che pertanto il sottoscritto Responsabile del Servizio può avvalersi di professionalità esterne per l'espletamento di incarichi professionali a supporto dell'ufficio tecnico;

**VISTO** il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:

- l'art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali prestazioni;
- l'art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi pari o inferiori a € 40.000,00;
- l'art. 35 determina le soglie di rilevanza comunitaria e l'art. 36 le procedure di affidamento di contratti sotto soglia;
- gli artt. 32, comma 14; 36, comma 2, lettera a); 37, comma 1; 95, comma 3, lettera b); 157, comma 2;

**TRATTANDOSI** di affidamento servizi tecnici inferiori a €. 40.000,00 si prevede un affidamento diretto giusto i disposti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 36 comma 2 lett. a);

**RILEVATO** che sussiste nel caso specifico la seguente adeguata motivazione per l'affidamento diretto:

- a) per efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento, che risulta essere inferiore ad Euro 40.000,00;

**PRESO ATTO** tra l'altro:

- che trattasi di **servizio tecnico temporaneo** di modico valore e comunque al di sotto della soglia dei 40.000,00 Euro per il quale trova applicazione l'art.36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che la preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato volta a identificare la platea dei potenziali affidatari, richiamata dalla Linea Guida N.4 dell'ANAC nel testo aggiornato al D. Lgs. 56/2017 (approvata con Deliberazione del Consiglio ANAC n.206 del 01.03.2018), è prescritta principalmente per importi maggiori e comunque superiori ad Euro 40.000,00 (seppur inferiori alla soglia comunitaria);
- che, sempre nella sopra citata Linea Guida si precisa che *“Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità”*;
- che in ogni caso, così come anche ribadito dal Parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n.361 del 12/02/2018, seppur le Linee Guida in materia di *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici”* non sono vincolanti, le stesse hanno la finalità prevalente di ribadire l'attenzione delle stazioni appaltanti sul rispetto dei principi di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- che in ogni caso, anche il recente Decreto Correttivo Appalti (D.Lgs. 56/2017) ha ulteriormente palesato l'intenzione del Legislatore, specie per i piccoli Enti e gli affidamenti di modico valore di prescindere da quanto sopra, eliminando espressamente la previsione di cui all'art.36, comma 2 lett. a) di una adeguata motivazione e statuendo espressamente la non obbligatorietà di una previa consultazione di almeno due operatori economici;
- che per lavori, servizi e forniture di importo fino ad Euro 20.000,00 *“in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art.32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n.190/2012)”* (punto 4.2.2 della Linea Guida Anac n.4);
- che *“il contratto deve in ogni caso contenere espressioni, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto”* (punto 4.2.2 della Linea Guida Anac n.4);
- che la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione può essere valutata anche ricorrendo *“alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”* (punto 4.3.1 della Linea Guida Anac n.4);
- che in *“caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art.93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha., altresì la facoltà di*

*esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103"* (punto 4.3.3 della Linea Guida Anac n.4);

- che ai sensi ed agli effetti dell'art.32, comma 10, lettera b) del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto per i lavori fino a Euro 150.000,00 e per i servizi e forniture sino alle soglie comunitarie;
- che già il Parere n.1903 del 13.09.2016 reso dall'Adunanza della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, proprio in relazione alla sopra richiamata (a suo tempo proposta di Linea Guida) aveva sul punto precisato, con specifico riferimento agli affidamenti sotto Euro 40.000,00 che *"appare, in definitiva, in ogni caso maggiormente equilibrato e congruo rispetto all'impianto della legge, scindendo i due momenti, riservare alle stazioni appaltanti nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico, mentre trova giustamente spazio nella fase della scelta dell'aggiudicatario l'onere di dare dettaglio contezza del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata soddisfare"*;
- che sempre il recente D.Lgs. 56/2017 e s.m.i. ha ulteriormente statuito espressamente all'art. 32 che *"nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*, di fatto legittimando la possibilità (già del resto prevista dalle Linee Guida n.4) di poter assumere un unico atto che contenga in se le caratteristiche della determinazione contrarre e dell'affidamento diretto, almeno per gli importi di non rilevante valore e comunque al di sotto della soglia dei 40.000,00 Euro;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'affidatario, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità, si obbliga a comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

**VISTO** che per l'affidamento del servizio tecnico in argomento è stato acquisito il Codice SMART\_CIG seguente: **Z33308445E**;

**VISTO** il DURC del **Geom. MOGNETTI Silvia** richiesto all'ordine professionale di appartenenza e rilasciato **FAVOREVOLE**, avente validità gg. 120;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**TENUTO CONTO** che si ritiene sufficiente ed idoneo formalizzare il contratto tra le parti mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI AI SENSI DI LEGGE NEI CONFRONTI  
DELL'OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO**

- che il Titolare del Trattamento Dati ai sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;
- che con Determinazione n.78 del 27/04/2018 il Comune di Cellio con Breia ha conferito incarico per il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP), il Dott. Zeno Moretti, con Studio in Oleggio, Via Grizza n.18/A;
- che la raccolta dei dati presupposta, connessa e conseguente alla presente Determinazione è effettuata esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e selezione nonché per le attività ad essa correlate e conseguenti;
- che il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- che l'eventuale trattamento di dati giudiziari verrà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;

- che l'operatore economico affidatario dell'incarico di cui alla presente Determinazione assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo, assumendosi ogni responsabilità in merito;
- che in particolare, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 GDPR:
  - Liceità, correttezza e trasparenza;
  - Limitazione della finalità;
  - Minimizzazione dei dati;
  - Esattezza;
  - Limitazione alla conservazione;
  - Integrità e riservatezza;
- che l'affidatario si impegna comunque a rispettare (assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di illegittima gestione e trattamento dei dati) i seguenti obblighi:

*“Con l'accettazione del presente affidamento e conseguente sottoscrizione del relativo contratto, le parti (committente e fornitore), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'affidamento, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In ogni caso l'Ente Comune di Cellio con Breia, accettando il presente incarico, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto stesso e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.*

*Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.*

*Poiché, in relazione all'esecuzione del presente affidamento, verranno affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la committente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/ 2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/ 2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:*

- *nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;*
- *nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/ 2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;*
- *nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;*
- *nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;*
- *nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;*
- *nel trasmettere al Responsabile dell'Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs 196/ 2003;*
  - *dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;*
  - *nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;*
- che quanto sopra indicato in ambito di GDPR verrà regolamentato e gestito anche in base al Regolamento Comunale di Attuazione del Regolamento UE 2016/679 adottato con Atto Commissariale n.23 del 27/04/2018 con i poteri del Consiglio Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
**VISTO** il D. L.Gs. 118/2011 e s.m.i.;  
**VISTO** il D.lgs. 267 del 18-08-2000,  
**VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente;

#### **DETERMINA**

1. **DI PROVVEDERE**, per le motivazioni illustrate in premessa, alla proroga alla **Geom. MOGNETTI Silvia**, dell'incarico professionale per lo svolgimento di attività presso l'Ufficio Tecnico/Lavori Pubblici Comunale per il periodo intercorrente tra **01.01.2021 e il 31.05.2021** (salva revoca dell'incarico e/o diversa valutazione prima di allora) per un compenso lordo complessivo di Euro 3.200,00 comprensivo di contributo integrativo 4% Cassa Geometri, professionista con esenzione dell'IVA di Legge (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall'art 27 DL 98/2011), a fronte di n.8 ore settimanali di servizio;
2. **DI STABILIRE** la possibilità (a fronte di reperite nuove soluzioni al problema del personale specializzato) a favore del Comune di Cellio con Breia di revocare con effetto immediato in qualsiasi momento l'incarico in parola, senza nulla dovere in più al Geom. Mognetti eccettuate le ore di effettivo lavoro sino a quel momento prestate;
3. **DI QUANTIFICARE** in €. 3.200,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall'art 27 DL 98/2011) quale corrispettivo per l'incarico di cui al punto 1;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa presunta di €. 3.200,00 (contributo cassa geometri 4% compreso) troverà copertura come di seguito (salva sua modifica prima della chiusura del corrente esercizio finanziario 2021):  
Cap. 580/5/1;
5. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione delle fatture previo accertamento della regolare prestazione, mediante verifica dei cartellini di timbratura e della regolarità della posizione contributiva;
6. **DI DARE ATTO** che il codice SMART CIG è: **Z33308445E**;
7. **DI RICHIAMARE** quanto nelle premesse in relazione alla regolarità del DURC del professionista selezionato, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nonché la vigente normativa per il trattamento dei dati personali sopra richiamata;
8. Di esprimere, contestualmente all'adozione del presente atto, parere di regolarità tecnica dello stesso, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 267/2000, attestandone altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa effettuata in sede di formazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis , comma 1, del D. Lgs 267/2000 e smei (TUEL).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Todaro Daniele

## Servizi finanziari e contabili

**Visto di regolarità contabile  
attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa:  
(art. 147-bis comma 1 e art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e smei - TUEL)**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla determinazione oggettivata, esprime **parere favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile ed appone il **visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1 e art. 153 commi 4 e 5 del D. Lgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, lo stesso Responsabile conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, **è compatibile** con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sementilli dott.ssa Federica

### RIFERIMENTI CONTABILITA'

| Settore | Soggetto | C / R | Anno | Imp / Sub | Interv. | Voce | Cap. | Art. | Stanz. / Residuo | Già Utilizzato | Importo € |
|---------|----------|-------|------|-----------|---------|------|------|------|------------------|----------------|-----------|
|         |          |       |      |           |         |      |      |      |                  |                |           |

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Affari Generali e Segreteria attesta che è stato oggi affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cellio con Breia, copia della presente determinazione per quindici giorni consecutivi dal 05/02/2021 al 20/02/2021.

Cellio con Breia, lì 05/02/2021

**Il Responsabile Ufficio Affari Generali e  
Segreteria**

F.to Tomaciello dott. Andrea

